

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***Fusione tra fondazione e Srl realizza la riserva in sospensione d'imposta***

di **Alessandro Bonuzzi**

L'**incorporazione** di una Srl in una **fondazione** che **non esercita alcuna attività commerciale** determina il realizzo della riserva in sospensione d'imposta iscritta nel bilancio della società incorporata già nell'**esercizio successivo a quello dell'operazione**.

È quanto emerge dalla [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E](#) di ieri.

Il caso affrontato dal documento di prassi in commento riguarda una **fondazione, Alfa**, che ha intenzione di **incorporare** (cd. fusione per incorporazione) la **società Beta Srl** di cui detiene il 100% del capitale sociale.

La fondazione **non svolge**, e non svolgerà nemmeno in futuro, **nessuna attività commerciale**; tuttavia, oltre a tenere le scritture contabili cronologiche e sistematiche, redige puntualmente il **bilancio d'esercizio**.

Dal canto suo, Beta svolge solo **attività di gestione di beni immobili**; nel proprio patrimonio netto ha iscritta una **riserva da rivalutazione** (ex D.L. 185/2008) avente natura di **riserva in sospensione d'imposta**, la cui distribuzione ai soci concorrerebbe, pertanto, a formare il reddito ai fini Ires sia di Beta stessa che del suo socio Alfa, come dividendo.

Il **dubbio interpretativo** riguarda proprio il corretto **trattamento ai fini delle imposte sul reddito** della riserva in sospensione di imposta ad operazione avvenuta.

Nel fornire il proprio parere, dopo aver evidenziato che il noto principio di **neutralità fiscale** delle **fusioni** (nonché delle altre operazioni di natura straordinaria) è proprio delle società che svolgono **attività commerciale**, l'Agenzia **osserva** che:

- atteso che la **fusione** coinvolge un ente non commerciale (fondazione), in veste di soggetto incorporante, e una società di capitali (Beta), in veste di soggetto incorporato, nella sostanza l'operazione **implica** una **trasformazione** del soggetto incorporato da **società di capitali a ente non commerciale**;
- pertanto, la fusione risulta assoggettata anche alle norme fiscali previste in materia di **trasformazione eterogenea** di cui all'[articolo 171 del Tuir](#) (in tal senso il **Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 52 del novembre 2004**).

Al riguardo si ricorda che, con riferimento al **trattamento** delle **riserve** costituite prima della **trasformazione regressiva**, il [comma 1 dell'articolo 171](#) stabilisce che le stesse “sono assoggettate a tassazione nei confronti dei **soci o associati**:

- 1. nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono **iscritte in bilancio con indicazione della loro origine**;*
- 2. nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. ...”.*

Proprio su questo **diversificato trattamento** verte il **cuore** dell'interpello reso pubblico con la risoluzione di ieri.

Se, quindi, l'**iscrizione** della riserva in sospensione d'imposta nel **bilancio** di Alfa, con **indicazione dell'origine**, consenta, o meno, di **evitarne** la **tassazione** nel periodo d'imposta successivo all'operazione.

L'Agenzia si esprime **in senso negativo**. A detta del Fisco, infatti, la condizione “**sospensiva**” prevista dalla norma del Tuir opera allorché il **soggetto trasformato** (la fondazione incorporante) svolga anche un'**attività commerciale**.

Ciò in quanto **solo in questo caso** può accadere che le riserve vengano utilizzate per **coprire** (o meno) **perdite d'esercizio**, così come letteralmente previsto dalla [lettera a\) del comma 1 dell'articolo 171](#).

Pertanto, atteso che Alfa non esercita alcuna attività commerciale, deve ritenersi che la riserva in sospensione di imposta **debba essere tassata**

- in capo a **Beta**, per effetto della destinazione a finalità estranea dell'intera sua attività, e
- in capo alla **fondazione**, come distribuzione di riserva di utili,

nell'**esercizio successivo a quello della fusione/trasformazione**.

Seminario di specializzazione

## LA CESSIONE E L'AFFITTO D'AZIENDA

Scopri le sedi in programmazione >